ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE

(RIF. ART. 1 COMMA 1, LETTERA B, LEGGE 381/91)

Numero minimo di soci per costituire la cooperativa 9
Numero minimo di soci per l'ammissione ai pubblici appalti: 15
Percentuale soci svantaggiati (art.4 comma 2 legge 381/91): 30% dei lavoratori della cooperativa

Costituzione davanti al notaio (vedi statuto tipo allegato) con registrazione ed omologazione presso il Tribunale competente. Altri preliminari adempimenti che possono essere svolti anche dallo stesso notaio, sono:

- iscrizione Camera di commercio
- iscrizione Busc presso il Ministero del lavoro
- iscrizione presso la Prefettura all'Albo delle cooperative sociali ed al settore relativo all'attività svolta dalla cooperativa (es. servizi, produzione e lavoro, ecc.)
- iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
- Ufficio Iva per assegnazione numero di partita IVA.

Possono essere soci delle cooperative sociali:

1. persone giuridiche pubbliche e private (enti, associazioni, cooperative, ecc.)
2. soci volontari che devono:

a) essere iscritti in un'apposita sezione del libro così
b) essere in un numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci,
c) non percepire retribuzione, ma soltanto rimborso spese sostenute,
d) essere assicurati contro infortuni e malattie professionali (INAIL)

3. soci sovventori (art. 4 legge n.59/92).
4. soci esercenti attività di assistenza e consulenza

AGEVOLAZIONI

1. Esonero dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori svantaggiati, definiti nell'art. 4 della legge 381/91 e nella successiva circolare INPS n. 296/92
2. Gli enti pubblici possono, in deroga alle norme sui pubblici appalti, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività di cui all'art. 1 comma 1 lettera b della legge 381/91 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (art. 5 legge 381/91).

* Questa normativa è stata modificata dall'art. 20 della legge 52/96 (Legge comunitaria 1994).

NB. è necessario anche riferirsi alle leggi regionali emanate a seguito della legge 381/91.
Si suggerisce di inserire nella denominazione della cooperativa sociale il termine di sociale ed integrata al fine di poter utilizzare ulteriori agevolazioni per particolari categorie di soci svantaggiati (es. portatori di handicap grave) previste da leggi regionali, dove esistono.